

STATUTO

EIDE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARMA PR PIAZZA DUOMO 3

Numero REA: PR - 201655

Codice fiscale: 01986090346

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

ALL'ATTO N. 42/31 DI REP.

*

"EIDE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"

con sede in Parma (PR)

STATUTO

Titolo primo

Costituzione- sede- durata

Art. 1

Denominazione, sede, durata e norme applicabili

È costituita con sede nel Comune di Parma (PR), la società cooperativa sotto la denominazione "EIDE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS", a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche, del D. Lgs. 117/2017 e D. Lgs. 112/2017.

La società ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto dei soci dissenzienti.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Titolo secondo

Scopi - Oggetto Sociale

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità nella promozione umana e nell'integrazione sociale della cittadinanza attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del D. Lgs. n. 112/2017. In particolare, la cooperativa, animata dall'ispirazione cristiana e mossa da finalità educative che appartengono ai suoi membri, si pone l'obiettivo di offrire, in particolare a minori, adolescenti e giovani adulti, quelle opportunità e quei contesti che favoriscono la conoscenza e la sperimentazione di sé e quelle relazioni che incoraggiano e sostengono il contributo personale alla co-costruzione di una convivenza sociale ampia e giusta. La cooperativa ha altresì l'obiettivo, in accordo coi principi costituzionali (art. 3), di operare per il contrasto ad ogni discriminazione e sperequazione sociale, con particolare impegno nel riconoscere le forme di violenza sociale sistemica, nella promozione di azioni per la prevenzione e per il contrasto della violenza di genere, nella riduzione dei gender gap.

La cooperativa considera ambiti privilegiati della sua azione la scuola e la formazione, il tempo libero, la cultura, e si prefigge di realizzare i suddetti scopi attraverso la gestione delle seguenti attività, precisandosi in ogni caso che tutte le attività che richiedono

competenze e titoli specifici verranno svolte da personale qualificato a norma delle disposizioni di legge vigenti:-----

ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE-----

La cooperativa:-----

- assicura la gestione di attività curriculari ed extracurriculari per scuole di ogni ordine e grado;-----
- sostiene, attraverso la gestione di una serie di servizi, tutti i momenti della vita scolastica, ivi comprese tutte le fasi dei percorsi di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO);-----
- gestisce nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, spazi bambini e centri bambini e genitori e altri servizi innovativi rivolti all'infanzia (scuole intergenerazionali), compreso il servizio Tagesmutter;-----
- offre itinerari e pacchetti didattici per integrare e sviluppare i tradizionali percorsi curriculari;-----
- organizza e gestisce attività di sostegno educativo in ambito scolastico ed extrascolastico finalizzate alla prevenzione della dispersione, al successo formativo e all'inclusione dei soggetti in situazione di fragilità;-----
- qualifica l'operato di insegnanti ed educatori con corsi di aggiornamento e formazione;-----
- realizza servizi di orientamento educativo, scolastico e professionale, supportando le persone nelle scelte formative e nei percorsi di transizione scuola-lavoro;-----
- progetta e gestisce interventi sociali principalmente rivolti a persone svantaggio sociale, offrendo alle stesse, alle famiglie, ai loro insegnanti ed educatori, alla comunità, alle associazioni e alle istituzioni in genere, le opportunità scolastiche ed extrascolastiche, le conoscenze e gli strumenti per una efficace azione di valorizzazione e di educazione alla diversità; per la realizzazione di tali attività si propone di gestire iniziative e centri a loro favore;-----
- prepara ad esami e concorsi, organizza e gestisce corsi di lingua e cultura generale, sostiene durante l'orario scolastico e supporta in attività extrascolastiche e formative persone con cittadinanza non italiana;-----
- offre e gestisce corsi e altre iniziative di formazione, per qualificare e riqualificare a livello professionale, culturale e motivazionale le persone impegnate in mestieri, professioni e nel volontariato;
- offre servizi di consulenza e progettazione, tra i quali a titolo di esempio:-----
- = Sportelli di ascolto psicologico e psicopedagogico scolastico;-----
- = Corsi per genitori come sostegno alla genitorialità e mediazione familiare;-----
- qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, potrà accreditarsi per diventare "Ente titolare per la gestione dei processi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze";-----
- offre servizi specifici nell'ambito della diagnosi e cura di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) quali a titolo di esempio:-----
- = Diagnosi neuropsicologica;-----
- = Riabilitazione cognitiva per dislessia, discalculia, disortografia e

disgrafia;-----
= Psicoterapia (individuale e di gruppo);-----
= Sostegno psicologico;-----
= Interventi in classe e con insegnanti per facilitare l'inclusione degli alunni con DSA;-----
= Consulenza sugli strumenti compensativi anche in riferimento al Piano Didattico Personalizzato (PDP);-----
= Tutoraggio individuale;-----
- promuove servizi per sostenere l'imprenditorialità giovanile e sociale, per sostenere le idee innovative e progetti di impresa con impatto sociale, attraverso percorsi di accompagnamento, mentoring e formazione;-----
- nonché ogni altra attività coerente e strumentale a quelle sopra indicate.-----

ATTIVITÀ CULTURALI-----

La cooperativa:-----
- realizza percorsi ed eventi culturali ed artistici in collaborazione con musei, pinacoteche, biblioteche, archivi ed altro, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico e allo sviluppo della dimensione estetica, espressiva e critica delle persone;-----
- organizza corsi, percorsi, pacchetti didattici e ogni altra iniziativa diretta a far crescere le persone nella conoscenza e nel rispetto dell'ambiente naturale promuovendo una consapevolezza ecologica fondata sull'esperienza, sull'osservazione e sul rispetto dei ritmi della natura;-----
- educa alla valorizzazione delle culture, delle tradizioni e dei saperi professionali riconoscendoli come patrimonio culturale e come risorsa educativa per la costruzione dell'identità e della memoria collettiva;-----
- sviluppa iniziative di informazione, formazione e aggiornamento sui temi della comunicazione per insegnanti, educatori, mondo del volontariato e della cooperazione e soggetti comunque interessati favorendo l'uso consapevole, critico e responsabile dei linguaggi comunicativi;--
- promuove e gestisce tutte le iniziative che favoriscono la promozione culturale e la qualificazione professionale delle donne valorizzando competenze, partecipazione attiva e protagonismo nei contesti educativi, sociali e lavorativi;-----
- incoraggia il dialogo tra le culture e generazioni, mettendo a disposizione gli strumenti e gestendo le iniziative utili e necessarie per rafforzare le identità e facilitare l'integrazione;-----
- opera in una prospettiva di apertura europea e internazionale, promuovendo relazioni, scambi e progetti di cooperazione con soggetti di diversi Paesi, al fine di valorizzare le opportunità educative, culturali e sociali derivanti dai processi di integrazione e collaborazione transnazionale;-----
- svolge attività di editoria sociale, mediante la pubblicazione di materiali didattici, testi divulgativi e contenuti culturali, anche in formato digitale, per favorire la condivisione di buone pratiche e la partecipazione attiva;-----
- organizza laboratori e corsi utilizzando linguaggi artistici e per-

formativi, quali teatro, musica e danza, come strumenti di espressione, inclusione e crescita personale;-----
- produce e diffonde contenuti culturali educativi digitali, tra cui podcast e materiali audiovisivi a carattere educativo e divulgativo, per ampliare l'accesso alla cultura attraverso i nuovi media;-----
- offre servizi di consulenza e progettazione;-----
- svolge ogni altra attività coerente, connessa e strumentale al perseguimento delle finalità statutarie sopra indicate.-----

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI/SANITARIE-----

La cooperativa gestisce servizi sanitari e di assistenza, nei modi e nelle forme ritenute idonee per il raggiungimento dello scopo sociale, quali, a titolo puramente indicativo:-----

- servizi ed interventi di sanità leggera e di prevenzione, attraverso l'avvio e la gestione di centri sanitari quali poliambulatori specialistici e ambulatori odontoiatrici;-----
- servizi di assistenza domiciliare semplice integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali a favore di persone anziane, inferme o bisognose, e di persone con disabilità e/o in condizione di svantaggio sociale;-----
- assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di cura;-----
- servizi specialistici assistenziali, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria;-----
- attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari (SAD) che presso strutture sanitarie, comunità e simili;-----
- percorsi di educazione alla salute, alimentare e sanitaria, finalizzati alla prevenzione, alla promozione di stili di vita sani e allo sviluppo di comportamenti consapevoli per il benessere quotidiano;-----
- strutture sanitarie, sociosanitarie, di assistenza e educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche, fisioterapiche e riabilitative, centri termali e simili;-----
- l'organizzazione e la gestione di centri per anziani quali: case di cura, case di riposo, Casa albergo, Alberghi per anziani case protette, CRA (Casa Residenza Anziani), RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), appartamenti protetti, Comunità alloggio, residenze protette, centri diurni;-----
- l'organizzazione e la gestione di centri per persone con disabilità quali Centri socio-riabilitativi residenziali, Gruppi appartamento, Residenze protette, Centri socio-riabilitativi diurni, Centri socio-occupazionali o di terapia occupazionale;-----
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per adulti in difficoltà, quali a titolo esemplificativo:-----
- gestione di progetti socio-riabilitativi in Bassa Soglia, ivi compreso quello per Bassa Soglia riservato a persone con dipendenze patologiche;-----
- dormitori e/o centri a bassa soglia riservati esclusivamente ad utenti con problemi di dipendenze patologiche; prima e seconda accoglienza;-----
- centri Diurni;-----
- luoghi di aggregazione finalizzati a: socializzazione, avvio di per-

corsi per inserimento in attività laboratoriali, sostegno psico-sociale, segretariato sociale per l'accesso alle risorse, ivi compresi quelli riservati ad alcoolisti e tossicodipendenti;-----
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per persone di origine straniera, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, quali, ad esempio, Centri di Accoglienza Abitativa;-----
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per minori, quali a titolo esemplificativo: Comunità di pronta accoglienza, Comunità educativa, Comunità di tipo familiare, Centri diurni, Servizi residenziali per minori non accompagnati;-----
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi quali Case-famiglia, Casa della carità, Comunità madre-bambino, Appartamenti di accoglienza temporanea per donne/madri;-----
- promuove iniziative di educazione alla responsabilità e alla prevenzione, che integrano interventi negli spazi urbani, strumenti di promozione della salute e approcci informali, con l'obiettivo di favorire tra i giovani comportamenti consapevoli, sicuri e rispettosi del benessere proprio e altrui;-----
- l'organizzazione e la gestione di strutture di accoglienza, centri antiviolenza e servizi di supporto psicologico, legale e sociale, finalizzati alla tutela delle donne vittime di violenza, favorendo percorsi di protezione, autonomia e reinserimento;-----
- realizza progetti di reinserimento sociale e lavorativo per persone detenute o ex detenute, attraverso percorsi educativi, formativi e di accompagnamento, anche mediante laboratori professionali e tirocini;---
- l'organizzazione e la gestione di soluzioni abitative condivise e di housing sociale per persone in condizioni di fragilità, con l'obiettivo di favorire la convivenza solidale, l'autonomia abitativa e la costruzione di reti di supporto comunitario;-----
- nonché ogni altra attività coerente, connessa e strumentale al perseguimento delle finalità statutarie sopra indicate.-----

ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE-----

La cooperativa:-----

- gestisce spazi e servizi educativi e aggregativi di ispirazione religiosa, centri di aggregazione giovanile, comunità educative per minori e laboratori interculturali con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra diverse identità di genere, culturali, linguistiche, religiose e fisiche;-----
- promuove attività di educativa di strada e interventi di prossimità coniugando azioni educative e di prevenzione offrendo alla comunità giovanile possibilità di espressione, crescita personale e partecipazione sociale;-----
- Sostiene il valore educativo del tempo libero come spazio di apprendimento, relazione e benessere, attraverso esperienze ludiche, sportive, formative e di turismo sociale sostenibile;-----
- sviluppa le capacità di espressione artistica, drammatica e sportiva delle persone, con particolare attenzione alle persone con disabilità;
- affianca le famiglie nell'educazione dei figli, nella loro cura attraverso attività di accompagnamento educativo e di supporto alla quotidianità;-----

- forma con corsi di qualificazione gli educatori del tempo libero e delle attività parascolastiche ed extrascolastiche e tutte le persone comunque interessate, promuovendo competenze educative aggiornate e consapevoli;-----
- promuove e gestisce centri di ascolto e altri servizi specializzati rivolti a persone in situazione di marginalità e disagio sociale;-----
- gestisce servizi sociali orientati ai bisogni di persone anziane in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi e in particolare gestisce centri diurni ed altre strutture con carattere animativo-ricreativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per la cultura di cui al punto seguente;-----
- sviluppa applicazioni e gestione di FAB LAB;-----
- realizza percorsi educativi integrati con la pratica sportiva, in partnership con società e associazioni sportive, finalizzati alla promozione del benessere psico-fisico, all'inclusione sociale e alla diffusione di valori quali lealtà, rispetto delle regole e cooperazione;--
- promuove l'organizzazione di attività educative all'aperto, in contesti naturali, volte a favorire l'apprendimento esperienziale, la conoscenza dell'ambiente e lo sviluppo di competenze trasversali, promuovendo la sensibilizzazione alle tematiche ecologiche e alla sostenibilità;-----
- promuove percorsi personalizzati per persone con disabilità, finalizzati all'acquisizione di abilità pratiche e relazionali per la vita quotidiana, alla promozione dell'autodeterminazione e alla costruzione di Progetti di Vita condivisi con la persona, la famiglia e i servizi, comprensivi degli ambiti dell'abitare, del lavoro e della partecipazione sociale;-----
- promuove e realizza giochi cooperativi in tutte le loro forme, come strumenti educativi per sviluppare collaborazione, inclusione, rispetto reciproco e capacità relazionali, sia in contesti ludici che formativi;-----
- realizza attività di recupero, tracciamento, trasformazione e redistribuzione delle eccedenze alimentari, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, con finalità educative e solidali. Tali iniziative sono orientate alla riduzione dello spreco, alla promozione di stili di vita sostenibili e alla creazione di opportunità di inclusione sociale e lavorativa, anche attraverso laboratori di cucina e percorsi formativi;-----
- offre servizi di consulenza e progettazione.-----
- svolge ogni altra attività coerente, connessa e strumentale al perseguimento delle finalità statutarie sopra indicate.-----

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone con disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale, ad anziani, a minori e giovani.-----

Inoltre la cooperativa può svolgere attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone a norma dell'art. 4 della legge 381 del 1991 e successive modifiche, in particolar modo dirette ai soggetti inseriti nei servizi di cui ai commi precedenti; in tal caso l'organizzazione della cooperativa sociale sarà dotata di una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A (socio assistenziali e/o educative) e quelle di tipo B (qualsiasi altra tipologia di attività); inoltre le tipologie di svantaggio e le aree di intervento saranno tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e per garantire il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B.-----

A titolo di esempio, le attività di cui sopra possono essere:-----

- a) servizi di portineria e similari;-----
- b) servizi di pulizia;-----
- c) servizi di lavanderia;-----
- d) servizi di sgomberi e traslochi;-----
- e) attività di serigrafia e laboratori produttivi e commerciali di creazioni artigianali;-----
- f) servizi amministrativi e di segreteria;-----
- g) gestione mense, esercizi pubblici di somministrazione, servizi di ristorazione, agriturismo e B&B;-----
- h) attività agricole, con particolare attenzione rivolta all'agricoltura sociale;-----
- i) progettazione e realizzazione corsi musicali;-----
- j) Gestione ospitalità profughi e persone in condizioni di difficoltà sociali e/o economiche.-----

La cooperativa svolge inoltre attività di progettazione, produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della società.-----

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di appalti, convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.-----

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.-----

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente ai rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La cooperativa può operare anche con i terzi.-----

La cooperativa riconosce come elemento essenziale per il perseguimento dei propri scopi sociali il lavoro in rete e la collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, promuove e sviluppa rap-

porti con enti pubblici quali Comuni, ASL, Università, istituti scolastici e altri enti della Pubblica Amministrazione, nonché con enti privati, tra cui organizzazioni del Terzo Settore, associazioni, comitati, diocesi e imprese, al fine di realizzare progetti, iniziative e servizi coerenti con la missione sociale e i principi di solidarietà e inclusione.-----

La cooperativa può inoltre:-----

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi;-----
- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;---
- esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi;-----
- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;-----
- promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;-----
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della

normativa tempo per tempo vigente.-----
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna
ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità -
la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo
ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associa-
zionismo cooperativo.-----

-----**Titolo terzo**-----

-----**Soci**-----

-----**Art. 3**-----

-----**Numero, funzione e tipologia**-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell'impresa;-----
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle deci-
sioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei
processi produttivi dell'azienda;-----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio di impresa Possono essere soci coloro che, non avendo interes-
si contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne
gli scopi partecipando alle attività sociali.-----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata al-
l'ammontare delle azioni sottoscritte.-----

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-
gorie:-----

- a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un com-
penso di qualsiasi natura o entità;-----
- b) soci lavoratori svantaggiati ex art.4 L.381/91 e s.m.i. (nel caso
in cui la cooperativa si configuri come a) sub b);-----
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente,
esclusivamente per fini di solidarietà.-----

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private
nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle at-
tività delle cooperative sociali.-----

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4
della legge n. 59 del 31.12.92 e successive modifiche ed integrazioni,
e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di coopera-
zione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che non si av-
valgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla
costituzione dei fondi di cui all'articolo precedente, terz'ultimo
comma.-----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base
alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio
imprese identiche o affini.-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci coopera-
tori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui
diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 6 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 7 del presente statuto:-----
a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;-----
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.----
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.-----
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.-----
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.-----

-----**Art. 4**-----

-----**Ammissione e obblighi**-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:-----
a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;-----
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----
c) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate,

in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;-----
d) il numero delle azioni, ed il loro valore complessivo, che si propone di sottoscrivere;-----
e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;-----
f) numero di telefono e contatto di messaggistica istantanea;-----
g) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.-----
Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.-----
I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.-----
Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.-----
Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.-----
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.-----
Il CdA può inserire il nuovo socio in una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa, per un periodo di tempo limitato, prima di diventare socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente detti "in prova") godono di diritti limitati disciplinati dallo Statuto. Il periodo di permanenza nella categoria speciale non può essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in tale categoria non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----
Al termine del periodo stabilito essi possono chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a tutti gli effetti oppure possono risolvere il rapporto associativo.-----
I soci sono obbligati:-----
a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----
b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;-----
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.-----
Se il nuovo socio non versa l'azione sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si

intende come non avvenuta.-----
Le azioni dovranno essere liberate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.-----

-----**Art. 5**-----

-----**Perdita della qualità**-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;-----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Art. 6**-----

-----**Recesso**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla società.-----

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.-----

Il socio cooperatore può in ogni caso recedere dalla società cooperativa dopo che sia passato almeno un anno dal giorno di iscrizione del socio recedente nel libro soci e dando un preavviso di almeno 180 giorni. In tal caso il consiglio di amministrazione deve fare solo una verifica di forma e prendere atto delle dimissioni. Il recesso non può essere parziale.-----

-----**Art. 7**-----

-----**Esclusione**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;-----
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;-----
- d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento interno, dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti o che ineriscano il rapporto mutualistico salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----

e) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società;-----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.-----

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o PEC, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'inadempienza.-----

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.- Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.-- Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.-- I soci esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

-----**Art. 8**-----

-----**Eredi**-----

Agli eredi o ai legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.-- Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.-----

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del Codice Civile.-----

-----**Titolo quarto**-----

-----**Soci finanziatori**-----

-----**Art. 9**-----

-----**Soci sovventori**-----

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.-----

-I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.-----

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valo-

re di euro 500,00 (cinquecento/00). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).-----

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.-----

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto alla remunerazione massima attribuibile ai soci cooperatori nei limiti previsti dell'art. 2514 c.c.;-----

e) diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) ed e) dell'art. 4 limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----Art. 10-----

-----**Recesso dei soci sovventori**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----Art. 11-----

-----**Azioni di partecipazione cooperativa**-----

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5

della legge 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;-----

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento).-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.-----

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima non superiore a 2 punti rispetto a quella massima attribuibile ai soci cooperatori nei limiti dell'art. 2514 c.c.-----

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:---

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;-----

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore 1 (uno) voto per ogni azione posseduta.-----

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

-----Art. 12-----

-----**Recesso dei soci finanziatori**-----

-----**detentori di azioni di partecipazione cooperativa**-----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.-----

-----Art. 13-----

-----**Strumenti finanziari partecipativi**-----

Possono essere ammessi come soci finanziatori della cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/1992 e di cui ai precedenti articoli del titolo quarto del presente statuto.-----

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente articolo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento).-----

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente articolo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.---

-Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.-----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-----

-La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.-- La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

-----**Art. 14**-----

-----**Recesso dei soci finanziatori**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

-----**Titolo quinto**-----

-----**Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi**-----

-----**Art. 15**-----

-----**Obbligazioni**-----

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.-----

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.-----

-----**Art. 16**-----

-----**Strumenti finanziari non partecipativi**-----

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.-----

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.-----
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:-----
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario-----
- le modalità di circolazione-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

-----**Titolo sesto**-----

-----**Patrimonio sociale**-----

-----**Art. 17**-----

-----**Elementi costitutivi**-----

Il patrimonio della società è costituito:-----
a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale, ciascuna, di Euro 200,00 (duecento);-----
b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;-----
c) dal capitale sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa;
d) dal capitale sociale degli altri soci finanziatori di cui all'art. 13;-----
e) dalla riserva legale indivisibile;-----
f) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 4;-----
g) da eventuali riserve straordinarie;-----
h) dalle riserve divisibili (in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.13 del presente statuto);-----
i) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.-----
Le riserve, tranne quelle indicate ai punti f) e h), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.-----

-----**Art. 18**-----

-----**Azioni**-----

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della azione sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.-----
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.-----
Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente

per il conferimento dell'oggetto sociale.-----
Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.-----

-----**Art. 19**-----

-----**Bilancio di esercizio**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa in vigore.-----

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità locale.-----

I residui attivi del bilancio saranno così destinati:-----

- a) non meno del 30% al fondo riserva legale;-----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----
- c) una quota a eventuale remunerazione del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori nei limiti previsti dall'art. 2514 c.c.---
- d) una quota a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto-----
- e) una quota a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai detentori di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto-----
- f) una quota a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai detentori di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 13 del presente statuto in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ;-----
- g) una parte, secondo i modi ed i limiti fissati dalla legge, può essere destinata dall'assemblea alla rivalutazione delle quote sociali;--
- h) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie indivisibili;-----
- i) una quota ad eventuale destinazione di ristorni ai soci lavoratori--
- j) una quota a eventuale destinazione a riserve divisibili tra i soci finanziatori.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle azioni degli altri soci.-----

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui ai punti g), h), i) e j), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).-----

-----**Art. 20**-----

-----**Ristorni**-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può proporre all'assemblea di destinare ai soci lavoratori somme a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----
- emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

Per la determinazione dei criteri specifici di attribuzione del ristorno ai soci lavoratori il consiglio di amministrazione può predisporre apposito regolamento da approvarsi in sede di assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste nelle assemblee straordinarie.-----

-----**Titolo settimo**-----

-----**Organi sociali**-----

-----**Art. 21**-----

-----**Organi sociali**-----

Sono organi della Cooperativa:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
- b) il consiglio di amministrazione;-----
- c) il collegio dei sindaci, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea;-----
- d) organo di controllo contabile.-----

-----**Art. 22**-----

-----**Decisioni dell'Assemblea**-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione .-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio-----
 - b) la nomina del Consiglio di Amministrazione-----
 - c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale e nomina del revisore contabile o della società di revisione incaricata del controllo contabile;-----
 - d) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01-----
 - e) le modificazioni dell'atto costitutivo-----
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
 - g) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n. 142/01.-----
- Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione assem-

bleare nel rispetto del metodo collegiale.-----
L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.-----
Il Consiglio di Amministrazione può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.-----
Inoltre, l'Assemblea può sempre essere convocata ogniquale volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.-----
In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.-----

-----**Art. 23**-----

-----**Convocazione dell'Assemblea**-----

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci, recapitata a mano, via mail, via pec o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.-----
Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.-----
In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----**Art. 24**-----

-----**Validità dell'Assemblea**-----

Le Assemblee sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle

adunanze.-----

-----**Art. 25**-----

-----**Deliberazioni dell'Assemblea**-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.-----

Quando si tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed f) dell'art. 22 del presente statuto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo PEC dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.-----

È vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.-----

-----**Art. 26**-----

-----**Votazioni**-----

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.-----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.-----

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.-----

L'elezione del consiglio di amministrazione può avvenire sulla base di un'unica lista di candidati o tramite voto per liste contrapposte.-----

Il consiglio di amministrazione può proporre un regolamento elettorale da approvarsi in assemblea ordinaria con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civile.-----

-----**Art. 27**-----

-----**Presidenza dell'Assemblea**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.-----

Il segretario può essere un non socio.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio se previsto dalla legge.-----

-----**Art. 28**-----

-----**Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero. Ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.lgs. 112/2017 e posto che la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere composta da soci cooperatori gli eventuali amministratori non soci devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.---- Gli amministratori durano in carica tre esercizi e decadono con l'assemblea di approvazione del bilancio, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità.-----

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.-----

-----**Art. 29**-----

-----**Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, e-mail o tramite applicazioni di messagistica istantanea da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.-----

Le modalità di votazione sono stabilite dal consiglio stesso.-----

Nelle votazioni palesi e segrete la parità comporta la reiezione della proposta.-----

-----**Art. 30**-----

-----**Poteri del Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.-----

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.----

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnico-scientifici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno di cui al successivo art. 35.-----

Il consiglio di amministrazione può deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di società di capitali partecipate di cui sono interamente possedute le azioni o quote ai sensi dell'art. 2505 c.c. o di cui siano possedute almeno il 90% delle azioni o quote ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.-----

Il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2529 c.c. possono deliberare l'acquisto o rimborsare quote o azioni della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato-----

Il consiglio di amministrazione inoltre può deliberare in ordine all'adeguamento dello statuto a norme di legge cogenti e in ordine al trasferimento della sede legale della società in altro comune della stessa provincia.-----

-----Art. 31-----

-----Rappresentanza della società-----

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. La firma del Vice-Presidente equivale a prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.-----

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----Art. 32-----

-----Collegio Sindacale-----

Il collegio sindacale, se presente (obbligatorio per legge o nominato), vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.-----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.-----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi ver-

bale da inserirsi nell'apposito libro.-----
Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.-----
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.----
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

-----**Art. 33**-----

-----**Controllo contabile**-----

Al di fuori dei casi in cui è presente il collegio sindacale (art. 32), il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.-----

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio Sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.-----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

-----Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:-----

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;-----
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.-----

-----**Titolo Ottavo**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

-----**Art. 34**-----

-----**Scioglimento della società**-----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai detentori di strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed eventualmente al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----**Titolo Nono**-----

-----**Disposizioni generali e finali**-----

-----**Art. 35**-----

-----**Regolamenti**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.-----

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.-----

-----**Art. 36**-----

---**Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**---

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa:-----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e 1/2 dal capitale effettivamente versato;-----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;-----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

-----**Art. 37**-----

-----**Rinvio**-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.---
Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei soci al di sotto delle nove unità e tali soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.-----

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative e sulle società cooperative sociali, rette coi principi della mutualità agli effetti tributari nonché le disposizioni legislative del D. Lgs. 112/17, del D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----
TAVANI MARIA STEFANIA-----
-----PIERLUIGI CEDA notaio-----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
Parma, 05 febbraio 2026